



Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria  
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1  
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia  
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**  
**n. 536 del 12/04/2017**

**Proponente: Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri**

**Oggetto:** Convenzione AUSL Umbria 1 ed Associazione Antreas di Città di Castello per l'effettuazione del servizio integrativo della attività sociale di accoglienza ed accompagnamento utenti presso l'ospedale di Città di Castello. Rinnovo Collaborazione dal 01/04/2017- 31/03/2020.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 2602 del 05/04/2017 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Doriana SARNARI

il Parere del Direttore Sanitario – Dr. Pasquale PARISE

*Hash .pdf (SHA256):*

6580f6b21b030731f70ced4ff63130f66c492454f8192670bb9b4a8aa3faf84a

*Hash .p7m (SHA256):*

0ae44d0fd8af78098d878806ada1405e746fa48e06aafd281aaa2b78d69ef2d2

*Firme digitali apposte sulla proposta:*

Pasquale Parise, Simona Nanni, Doriana Sarnari, Doriana Sarnari

**DELIBERA**

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Andrea CASCIARI)\*

\* Questo documento è firmato digitalmente, pertanto ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. I documenti perdono ogni valore legale quando vengono stampati, pertanto, nel caso fosse necessario inoltrare il documento ad un altro destinatario, è necessario copiarlo su supporto magnetico oppure inviarlo per posta elettronica.

**Oggetto:** Convenzione AUSL Umbria 1 ed Associazione Anteas di Città di Castello per l'effettuazione del servizio integrativo della attività sociale di accoglienza ed accompagnamento utenti presso l'ospedale di Città di Castello. Rinnovo Collaborazione dal 01/04/2017- 31/03/2020.

Richiamata la Delibera del Direttore Generale n. 415 dell'8 aprile 2015 avente ad oggetto "Convenzione AUSL Umbria 1 ed Associazione Anteas di Città di Castello per l'effettuazione del servizio integrativo della attività sociale di accoglienza ed accompagnamento utenti presso l'ospedale di Città di Castello" per il periodo 1 aprile 2015, 31 marzo 2017

Richiamata la nota, nostro prot. 45470 del 30/03/2017, conservata agli atti di ufficio, con la quale l'Associazione Anteas rimette la relazione sull'attività relativa del 1° trimestre 2017 e contestualmente propone di continuare la collaborazione con la nostra Azienda in considerazione del gradimento manifestato dall'utenza dell'Ospedale di Città di Castello, richiedendo un adeguamento del contributo mensile dovuto all'aumento dei volontari e del loro impegno;

Dato atto che L'Associazione Anteas di Città di Castello:

- è stata iscritta con Determinazione dirigenziale n. 2301 del 25/04/2014, nel Registro regionale del volontariato, nel settore attività sociali al numero 908;
- è un'associazione di volontariato senza fini di lucro neanche indiretto e si propone per la promozione dell'assistenza e l'integrazione sociale delle persone anziane o comunque in pensione e di quelle che si trovano nel bisogno;
- intende proseguire presso l'Ospedale di Città di Castello un servizio di accoglienza ed indirizzo, comunicazione, informazioni, accompagnamento utenti, per mezzo dei propri volontari che potranno svolgere servizio integrativo presso il Front Office e il Punto prelievi, secondo le modalità meglio esplicitate nello schema di convenzione allegato, come parte integrante e sostanziale al presente atto;
- che già dall'anno passato oltre alle attività sopra elencate l'Associazione ha attivato la presenza dei propri volontari anche di fronte la sala di attesa del triage del P.S. con una postazione, inizialmente su tre giorni la settimana, presente ora dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17.30;

Riscontrato il gradimento, da parte degli utenti del Presidio di Città di Castello, del servizio prestato dai volontari dell'Associazione Anteas;

Acquisito il parere favorevole del Dirigente Sanitario del Presidio Ospedaliero di Città di Castello- Umbertide;

**Per tutto quanto sopra esposto si propone di adottare la seguente Delibera**

Di recepire lo schema di convenzione con annesso relativo patto di integrità, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale , con l'Associazione Anteas di Città di Castello ;

Di dare atto che l'accordo avrà durata di 3 anni a decorrere dal 1° aprile 2017, con possibilità di rinnovo, per egual periodo, previo accordo tra le parti;

Di dare atto che le parti potranno comunque recedere dalla presente convenzione in corso di esecuzione della stessa, con l'obbligo di preavviso di almeno 30 gg , da notificare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

Di dare atto altresì che, per l'attività espletata dalla Associazione Anteas per il tramite dei propri volontari, fino al mese di marzo 2017 , l'Azienda UsI Umbria 1 corrisponderà, puramente a titolo simbolico, una somma mensile pari ad € 100.00, come da impegno assunto in virtù del rapporto convenzionale scaduto al 31/03/2017, mentre, secondo il nuovo rapporto convenzionale, nel quale sono dettagliatamente elencate le attività in aggiunta a quelle erogate fino al 31/03/2017, l'Azienda corrisponderà dal 1° aprile 2017 per il prossimo triennio, sempre puramente a titolo simbolico, una somma mensile pari ad € 400,00;

Di dare quindi atto che per l'anno in corso , il costo presunto discendente dal presente provvedimento è pari ad € 3.900,00 da imputare al conto 360050010 "contributi ad associazione del volontariato" del Bilancio di Esercizio 2017;

Di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia.

Il Funzionario Istruttore  
Dr.ssa Simona Nanni

Il Dirigente Amm.vo ad interim dei  
Presidi Ospedalieri  
Dr.ssa Doriana Sarnari

# CONVENZIONE TRA L'USL UMBRIA N. 1 DI PERUGIA E L'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI CITTA' DI CASTELLO PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DELLA ATTIVITA' SOCIALE DI ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO UTENTI PRESSO L'OSPEDALE DI CITTA' DI CASTELLO

## TRA

L'Azienda USL UMBRIA1 con sede amministrativa in Perugia,06127. Via G.Guerra.n21/17 rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Andrea Casciari , autorizzato alla stipula del presente atto con atto deliberativo

## E

L'Associazione ANTEAS – L'ALTRA UMBRIA (di seguito denominata Associazione), con sede in Città di Castello, Via Vittorio Emanuele Orlando, 24 bis (C.F. n. 94073410544) iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con DPGR n. 592 del 27/9/1996, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante pro-tempore Sig. Campanelli Corrado , nato a Città di Castello il 26/02/48 domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 – Oggetto della Convenzione

L'Azienda USL UMBRIA 1 affida, alle condizioni previste nei seguenti articoli, all'Associazione "ANTEAS – L'Altra Umbria", che a mezzo del suo legale rappresentante dichiara di accettare, il servizio integrativo all'Attività di accoglienza e accompagnamento utenti presso l'Ospedale di Città di Castello e non sostitutivo della stessa attività espletata dall'Azienda.

### Art. 2 – Tipologia dell'attività sociale

L'attività sociale disciplinata dalla presente convenzione consiste in: servizio di accoglienza ed indirizzo, comunicazione, informazioni, accompagnamento utenti.

### Art. 3 – Modalità e durata di svolgimento dell'attività sociale

I Volontari effettueranno il servizio integrativo presso i seguenti servizi:

- Front-office: con funzione di accoglienza ed indirizzo, comunicazione, informazioni, accompagnamento degli utenti verso i vari servizi dell'ospedale, dalle h 8,30 alle ore 13,00, dal lunedì al venerdì
- Punto Prelievi Poliambulatori: con funzione di accoglienza ed indirizzo degli utenti che usufruiscono di tale servizio dalle h 7,30/8 alle 9,30/10 dal lunedì al sabato
- Sala d'Attesa Triage del P.S. : con funzione di accoglienza ed informazioni dalle ore 14,30 alle ore 17,30

Si intende che l'articolazione dei servizi offerti, degli orari e del personale volontario dedicati, potrà subire variazioni a seconda delle richieste della Azienda e della disponibilità dell'Associazione.

#### **Art. 4 – Operatori addetti all'attività sociale**

Lo svolgimento dell'attività sociale disciplinata così come specificata nei precedenti articoli 2 e 3 dovrà essere assicurata da persone volontarie aderenti all'Associazione che risultino fisicamente idonee all'attività prevista.

Il personale volontario, reclutato dall'Associazione solo ed esclusivamente tra i propri aderenti, dovrà essere in possesso di affidabilità, decoro e capacità adeguate alla tipologia dell'attività, da svolgere.

Il Responsabile Operativo della suddetta attività affidato dalla presente convenzione, è individuato nella persona del Presidente pro-tempore dell'Associazione.

#### **Art. 5 – Gestione degli operatori**

Tutte le incombenze relative alla gestione del personale adibito all'attività sociale di che trattasi, le presenze e le eventuali sostituzioni sono a carico dell'Associazione che, in ogni caso, dovrà assicurare l'attività sociale così come individuata nei precedenti articoli 2, 3 e 4.

L'effettivo svolgimento delle attività dovrà essere documentato da un foglio di firma giornaliero depositato presso la Direzione di Presidio.

#### **Art. 6 – Responsabilità degli operatori**

L'Associazione è responsabile del comportamento e dell'idoneità professionale dei volontari utilizzati.

L'Associazione si impegna a mantenere il più possibile stabile il personale adibito all'attività sociale. All'atto dell'attivazione dell'attività stessa, l'Associazione comunicherà all' Azienda i nominativi delle persone adibite alla medesima con l'obbligo di mantenere aggiornati gli elenchi nel caso in cui si verificassero sostituzioni, dandone in ogni caso tempestiva comunicazione all' Azienda.

Sarà facoltà dell' Azienda chiedere la sostituzione del volontario che non applichi le norme della presente convenzione, non osservi un comportamento corretto e non offra sufficienti garanzie di professionalità. In tal caso l'Associazione dovrà provvedere alla sostituzione della persona.

Ogni volontario è tenuto a conoscere i seguenti obblighi:

- a rilasciare il proprio consenso al trattamento dei dati personali;
- al rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;
- ad osservare un comportamento conforme ai principi che ispirano la missione del volontario, mantenendo con gli altri volontari un rapporto di collaborazione che possa contribuire al buon andamento del servizio;
- ad osservare il più rigoroso segreto sulle notizie e sui fatti dei quali può venire a conoscenza nel corso delle prestazioni svolte e ad improntare ogni servizio alla più assoluta discrezione e riservatezza.
- a rispettare le disposizioni impartite dai Responsabili delle Unità Operative coinvolte e dalla Direzione di Presidio, per quanto di rispettiva competenza, e ad operare con il massimo spirito di collaborazione con il personale delle Unità Operative stesse e con i destinatari del servizio;
- a non interferire nelle scelte professionali degli operatori sanitari;

#### **Art. 7 – Equipaggiamento dei volontari**

Il volontario dell'Associazione impiegato nell'attività sociale di cui alla presente convenzione, dovrà essere munito del seguente materiale:

- cartellino di riconoscimento rilasciato dall'Associazione,
- casacca di riconoscimento (concordata con la Direzione di Presidio)

### **Art 8- Tutela dei volontari**

Stante l'equiparazione del volontario al lavoratore autonomo ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'organizzazione di volontariato è tenuta all'applicazione delle disposizioni del Decreto citato con le specifiche modalità di cui all'art.3 del decreto stesso.

Dal canto suo, l'Azienda, attraverso il Servizio di Prevenzione e Protezione:

- fornisce ai volontari impegnati presso le proprie strutture e alle Associazioni di appartenenza dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- elabora un documento di valutazione dei rischi e interferenze che indichi le misure di prevenzione e protezione adottate in cooperazione con le Associazioni di volontariato per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi incidenti sull'attività prestata dal volontario;

In diretta applicazione di quanto sopra enunciato, l'Azienda, pur ritenendo che la possibilità di esposizione ad agenti biologici da parte del volontario sia di tipo generico e paragonabile a quella del pubblico che accede a vario titolo alla struttura sanitaria, s'impegna ad assicurare ai volontari le stesse forme di tutela previste per i propri dipendenti nei casi di eventuale e imprevedibile esposizione per i quali sia utile e/o necessaria una sorveglianza post – esposizione. Eventuali casi particolari saranno valutati in sede di stipula della convenzione con l'Associazione interessata.

E' fatto in ogni caso divieto al volontario di:

- accedere per qualsiasi motivo nelle aree, presenti all'interno dell'Azienda, segnalate e delimitate da cartelli riportanti la dicitura "zone controllate" e/o "zone sorvegliate" per quanto riguarda il rischio da radiazioni ionizzanti, e in qualunque altra zona con limitazione di accesso;
- accedere all'interno dei settori di degenza, intendendo che l'accompagnamento degli utenti si riferisca fino all'ingresso dei reparti di degenza medesimi;
- assistere in qualsiasi forma pazienti sottoposti a indagine di medicina nucleare con impiego di radioisotopi. Sarà cura del Coordinatore Infermieristico, o persona da lui delegata, di informare il volontario della presenza di individuo iniettato con materiale radioattivo e fornire le adeguate indicazioni.

L'Azienda, ritiene opportuno offrire al volontario, la possibilità di accedere alla vaccinazione antinfluenzale secondo le modalità previste per i propri dipendenti.

E' necessario, ai fini della prevenzione, che la volontaria, non appena venuta a conoscenza di un eventuale stato di gravidanza o al rientro dalla stessa, comunichi tale stato al responsabile dell'Associazione che si farà carico di comunicarlo al Servizio Prevenzione Protezione che rimane a disposizione dell'Associazione per fornire adeguate informazioni in merito ai provvedimenti da attuare a tutela della gravidanza stessa o del successivo periodo (allattamento ecc.)

### **Art. 9 – Copertura assicurativa**

Nell'esecuzione dell'attività di cui alla presente convenzione, l'Associazione adotterà tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone che svolgono l'attività sociale e dei terzi. Nel caso di inadempimento l'Azienda avrà la facoltà di risolvere il contratto senza che l'Associazione possa sollevare eccezione alcuna. L'Associazione provvede alla integrale copertura degli addetti all'attività sociale per tutti i rischi derivanti dalla specifica attività oggetto della presente convenzione nonché per la responsabilità civile verso terzi, in conformità agli artt. 4 e 7 della legge 11.8.1991 n. 266, mediante polizza assicurativa.

Gli oneri relativi alla copertura assicurativa di cui al precedente comma sono a carico dell'Associazione.

#### **Art. 10 – Liquidazione rimborsi spese**

La presente convenzione non prevede alcun rimborso da parte dell'Azienda per le attività affidate all'Associazione, ad eccezione di un rimborso per l'esercizio dell'attività di carattere sociale quantificato in € 400 mensile.

#### **Art. 11 – Durata della convenzione**

La convenzione ha durata dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2020 e l'attività sarà effettuata secondo le modalità previste nei precedenti articoli 2 e 3. La convenzione può essere rinnovata previo accordo fra le parti.

#### **Art. 12. – Risoluzione Anticipata**

Le parti si riservano la facoltà di risolvere, anche unilateralmente e comunque previa comunicazione da inviare con raccomandata A.R. almeno 30 gg. dalla data di risoluzione, la presente convenzione, Per l' Azienda USL, il mancato rispetto di clausole della convenzione e/o di quanto previsto dall'attività concernente, costituisce comunque motivo di risoluzione della convenzione stessa.

#### **Art 13– Divieto di cessione e/o subappalto dell'attività sociale**

E' vietato cedere o subappaltare anche parzialmente l'attività assunta, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto, senza diritto ad alcun indennizzo o risarcimento.

#### **Art. 14 – Aspetti fiscali**

Le parti dichiarano, ai sensi dell'art. 8 (agevolazioni fiscali) della Legge 11.8.91 n. 266 (Legge quadro sul volontariato) che:

- le attività sociali rese dall'Associazione esclusivamente per fini di solidarietà e senza fini di lucro non si considerano prestazioni di servizio ed esulano dal campo impositivo dell'IVA;
- la presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro;
- la presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.

Città di Castello

Associazione Anteas  
Il Presidente  
Corrado Campanelli

Azienda Usl Umbria 1  
Il Direttore Generale  
Andrea Casciari

## **Patto di Integrità**

### **PATTO DI INTEGRITA'**

TRA

**I'AZIENDA USL UMBRIA 1**

E

**L'Associazione ANTEAS di Citta di Castello**

Questo documento costituisce parte integrante della Convenzione per l'effettuazione del servizio integrativo della attività sociale di accoglienza e accompagnamento utenti presso l'Ospedale di Città di Castello, stipulata tra l'Azienda USL Umbria 1 e l'Associazione Anteas di Città di Castello

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 1 e dell'Associazione ANTEAS di Città di Castello, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corrruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto/convenzione e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nell'espletamento e nel controllo dell'esecuzione di quanto previsto dalla convenzione in oggetto, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

La sottoscritta Associazione si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione della convenzione, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in oggetto.

La sottoscritta Associazione si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto negli aspetti economici della convenzione, od ai loro familiari, ivi compresi gli affini entro il secondo grado, durante la fase di esecuzione del contratto e nei tre anni successivi alla conclusione del contratto stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri.

Resta chiaramente esclusa qualsiasi tipo di attività prestata a titolo gratuita.

Le convenzioni concluse e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulle ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di

contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

La sottoscritta Associazione prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, sarà esclusa dalla possibilità di stipulare convenzione o altro tipo di rapporto con l'Azienda USL Umbria 1 per 5 anni.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla scadenza della convenzione in oggetto.

Le Associazioni sono tenute al rispetto quanto previsto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento della Azienda Usl Umbria 1 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del D.R.P. 62/2013;

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Perugia, il .....

Il Presidente della Associazione

Il Direttore Generale

---

Documento allegato al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2017-19

Adottato con Delibera del Direttore Generale n°100/2017